



**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, DI DURATA QUINQUENNALE, DI
CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) E DI
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE POLIZZE/SINISTRI IN FAVORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG N. 5856123194

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio, di durata quinquennale, di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) e di attività gestionale polizze/sinistri in favore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", consistente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi in Ateneo, nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione secondo le specifiche riportate al successivi art. 4 del presente Capitolato.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalla normativa di settore D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i., dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate Disciplinare di gara, nel presente Capitolato e dal Codice Civile, nelle specifiche parti di riferimento.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all'oggetto avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data inserita nel contratto.

Dalla data di decorrenza del servizio il Broker dovrà assicurare in maniera continuativa la gestione del programma e delle attività assicurative dell'Università.

Il Broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il completo e corretto passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Alla scadenza naturale del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà, a sua volta, porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un completo e corretto passaggio delle nuove competenze al nuovo Broker, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Il passaggio di portafoglio dal Broker cessante a quello subentrante sarà disciplinato dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A.

ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker aggiudicatario dovrà fornire con i propri mezzi, la propria organizzazione e il proprio personale l'attività di consulenza, assistenza, collaborazione e gestione del programma assicurativo dell'Università.

Dette attività dovranno riguardare:

- 1. Analisi dei rischi** riguardanti l'Università. Sarà compito del Broker, d'intesa con i competenti uffici dell'Ateneo, individuare i rischi assicurabili specificatamente provvedendo all'analisi e alla valutazione dei rischi attinenti l'espletamento delle attività istituzionali e l'assetto normativo di riferimento;
- 2. Formulazione**, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di avvio dell'affidamento, dello specifico programma assicurativo in coerenza con il progetto di svolgimento del servizio presentato in sede di gara che tenga conto delle esigenze dell'Università e finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e dell'obiettivo di riduzione dei costi, mediante:

- √ analisi tecnico assicurativa delle polizze in essere relativamente allo stato dei rischi esistenti e individuazione di eventuali elementi di debolezza e criticità con contestuale formale indicazione di interventi correttivi;
 - √ studio e applicazione pratica, sotto forma di proposta operativa, delle intervenute innovazioni legislative e evoluzioni giurisprudenziali;
 - √ presentazione di nuove proposte del mercato assicurativo con particolare riferimento alle figure inserite nel processo formativo dell'Ateneo e con riguardo alle relazioni convenzionali, contrattuali, di costituzione di spin off con partner privati, nonché alle iniziative costantemente attuate dall'Ateneo in tema di trasferimento tecnologico.
- 3. Costante monitoraggio del programma assicurativo** dell'Università in modo da assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, un costante ed adeguato livello di efficienza che preveda, nella dinamica dell'equilibrio tra costi e benefici, anche la predisposizione dei necessari aggiornamenti e modifiche preventivamente autorizzate dal competente ufficio dell'Ateneo.
- In particolare il Broker dovrà:
- √ predisporre annualmente una dettagliata relazione riguardante la gestione assicurativa svolta nell'anno precedente riguardante l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ogni polizza e la verifica del programma assicurativo con particolare riferimento all'elemento di congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
 - √ proporre progetti assicurativi in concomitanza con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo prevedendo, altresì, tempi e procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza. La proposta di nuovi progetti assicurativi potrà scaturire anche da specifiche richieste e bisogni richiesti dall'Università;
 - √ proporre la modifica o la disdetta di polizze già inserite nel programma assicurativo dell'Università attraverso una previa e congrua comunicazione ai competenti uffici dell'Ateneo allo scopo di consentire agli stessi di attivare e concludere per tempo le necessarie procedure di gara per i nuovi affidamenti;
- 4. Redazione dei capitolati di gara** (completi di massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari ed eventuali estensioni di garanzie) per l'affidamento del servizio assicurativo, assistenza tecnica nella predisposizione dei documenti di gara, nella redazione di relazioni tecniche riguardanti le offerte di gara e nella successiva fase contrattuale;
- 5. Assistenza nella gestione amministrativa** dei contratti assicurativi, riguardante anche le polizze già in corso alla data di avvio del servizio e consistente in:
- √ segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di possibili problematiche emergenti ed indicazione delle possibili soluzioni;
 - √ controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - √ segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 30 giorni prima della scadenza);
 - √ pagamento dei premi assicurativi: l'Università provvederà alla liquidazione dei premi al Broker aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte dello stesso dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker provvederà a versare il corrispettivo alla/e compagnia/e di assicurazione e ad inviare all'Università gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza dovrà essere trasmesso nelle ventiquattro ore successive all'avvenuto pagamento del premio. Riguardo le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

- 6. Gestione sinistri attivi e passivi** consistente nell'assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri secondo le seguenti modalità:
- √ obbligo da parte dell'Università di trasmettere al Broker, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro, la lettera di apertura della pratica. Tale trasmissione potrà avvenire per raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata;
 - √ attribuzione da parte del broker di un numero al sinistro e comunicazione dello stesso all'Università entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione del sinistro;
 - √ invio da parte del broker delle successive comunicazioni direttamente agli interessati o alle strutture di appartenenza e per conoscenza all'Università;
 - √ invio da parte degli interessati, dopo l'apertura del sinistro, delle eventuali successive certificazioni direttamente al Broker;
 - √ obbligo da parte del Broker di comunicare, entro il termine di sessanta (60) giorni, all'Università il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica dalla Compagnia di assicurazione;
 - √ impegno da parte del Broker ad inviare alle Compagnie di assicurazione gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;
 - √ impegno da parte del Broker a intrattenere, per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri, rapporti sia con le strutture universitarie interessate (ad esempio quelle presso le quali si è verificato l'evento dannoso) sia con le Compagnie di assicurazione ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati, in modo da addivenire ad una esauriente definizione dell'istruttoria e ad una equilibrata e congrua proposta di liquidazione del danno da parte della Compagnia;
 - √ obbligo da parte del Broker di effettuare una relazione semestrale sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredata da valutazioni tecniche e da preposte;
 - √ obbligo da parte del Broker di effettuare una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più attenta interpretazione degli avvenuti fenomeni di sinistrosità con l'indicazione degli interventi effettuati, dei costi, di eventuali risparmi conseguiti e le relative strategie da adottare. In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il Broker dovrà esprimere e rappresentare la propria valutazione in merito e a trasmettere idonea documentazione per consentire il nulla osta dell'Università per la liquidazione del danneggiato:
- In merito alla gestione dei sinistri attivi sarà facoltà dell'Università avvalersi dell'opera del Broker qualora lo riterrà opportuno, comunicandolo allo stesso preventivamente;
- 7. Formazione e aggiornamento del personale universitario**, da svolgersi, almeno nel numero minimo di due volte l'anno per tutta la durata dell'affidamento, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Università, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
- 8. Assistenza tecnica** nelle apposite Commissioni istituite per lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi assicurativi;
- 9. Effettuazione** ad esclusivo onere del Broker, sia ai fini assicurativi che inerenti l'attività di Ateneo, della stima del valore degli immobili in proprietà, in uso e in locazione dell'Università per il tramite di società altamente qualificata nel settore.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio il Broker aggiudicatario dovrà avvalersi di una organizzazione, così come proposta in sede di partecipazione alla gara, tale da assicurare il costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione del servizio affidato.

ART. 6 - REFERENTE DEL SERVIZIO

All'avvio del servizio il Broker dovrà designare un proprio Referente del Servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nello svolgimento del servizio stesso.

Il Referente del servizio dovrà essere iscritto nel registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006.

Il Referente risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa dell'Università.

Il Referente dovrà, inoltre, garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità di contatto con il competente uffici dell'Ateneo, anche in caso di urgenza. Il Referente dovrà altresì garantire la presenza in Ateneo ogni volta che ne verrà fatta richiesta.

In caso di assenza del Referente il Broker dovrà tempestivamente individuare un sostituto che dovrà possedere analoga esperienza, competenza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Oltre al Referente il Broker dovrà impiegare nell'appalto uno staff, così come indicato nel progetto di gara, costituito da personale adeguato, per numero e qualificazione professionale.

Qualora l'Università rilevi l'inadeguatezza di tutto o parte del personale di staff allo svolgimento del servizio avrà facoltà di richiedere al Broker la sostituzione delle stesse e l'adeguamento qualitativo/quantitativo delle predette risorse umane.

Parimenti in caso di sostituzione di una o più unità del proprio staff il Broker sarà obbligato a garantire una adeguata sostituzione garantendo le medesime caratteristiche professionali.

Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 del codice civile – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento anche mediante posta elettronica certificata.

ART. 7 – OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Il Broker aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nell'esclusivo interesse dell'Università e in conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Broker aggiudicatario dovrà garantire la piena e incondizionata esecuzione di quanto offerto in sede di gara, in ogni sua fase, ed, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie per l'Università in relazione agli specifici rischi, con conseguente responsabilità del Broker medesimo in caso di accertata esposizione dell'Ateneo a rischi non rilevati e non segnalati.

Il Broker aggiudicatario dovrà osservare tutte le indicazioni e le richieste dell'Università, secondo i criteri di diligenza professionale e dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker aggiudicatario non potrà apportare modifiche di contratto, anche se di mero carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Università senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Università medesima.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Università, anche se effettuate per il tramite del Broker.

Il Broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Università ne potrà impegnare l'Università stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Si intendono a carico del Broker tutte le spese (oltre quelle di bollo e di registrazione inerenti la stipula del contratto) ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento della gara (riconoscimento all'Università dei costi di pubblicazione del bando) e all'esecuzione del servizio nonché l'assunzione dei relativi rischi connessi.

In caso di inadempimento degli obblighi sopra citati, l'Università procederà a darne comunicazione a mezzo fax, mail, raccomandata A/R o posta elettronica certificata, al referente del servizio di cui all'art. 6 del presente capitolato, che potrà far pervenire osservazioni e/o controdeduzioni entro i tre giorni successivi.

Qualora il Broker non fornisca osservazioni oppure non adegui la propria condotta contrattuale alle obiezioni mosse dall'Università, la stessa si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 codice civile, - clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta mediante, raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

L'Università, nel rapporto contrattuale, si impegna a:

√ fornire, all'atto dell'avvio del servizio e su richiesta del Broker, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso relativa al proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;

√ non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;

√ inserire negli atti di gara relativi all'affidamento delle coperture assicurative la provvigione che dovrà essere versata al Broker dalle Compagnie di assicurazione nonché la clausola che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti i medesimi contratti per conto dell'Università.

Restano di esclusiva competenza dell'Università:

√ la valutazione e la decisione di merito su tutte le proposte formulate dal Broker che dovrà attenersi, senza riserve, le eventuali eccezioni rilevate;

√ le decisioni sulle coperture assicurative da adottare;

√ la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L'Università si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di incremento o decremento della propria attività.

Le eventuali modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali in essere con il Broker.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

Resta inteso che l'Università rimane estranea ai rapporti contrattuali del Broker con i propri dipendenti/collaboratori ed ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra lo stesso Broker e le Compagnie di assicurazione.

ART. 8 – VALORE DELL'APPALTO

Il compenso spettante al Broker per il presente appalto sarà erogato, secondo consuetudine di mercato, dalla/e Compagnia/e assicuratrice che risulterà/risulteranno aggiudicataria/e delle relative gare.

Il predetto compenso sarà posto a carico dell'Assicuratore tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.

Il compenso spettante al Broker risulterà quello offerto in gara dal concorrente aggiudicatario ed in particolare la percentuale proposta sui premi corrisposti alle Compagnie di Assicurazione.

Per opportuna conoscenza si informa che il totale dei premi annui corrisposti dall'Università per le polizze assicurative in essere, fatte salve le regolazioni premio quando dovute, è pari ad €. 568.692,95, come risulta dalla tabella sottostante:

Rischio assicurato	Compagnia assicuratrice	Premio anticipato annuo
ALL RISKS DEL PATRIMONIO INFORTUNI CUMULATIVA	Fondiaria -Sai	377.245,20
	UNIPOL UGF Assicurazioni (ora UNIPOLSAI)	35.242,75
KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	UNIPOL UGF Assicurazioni (ora UNIPOLSAI)	14.400,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE	INA ASSITALIA	1.680,00
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	Fondiaria -Sai	77.300,00
RCT SPECIALIZZANDI MEDICINA E CHIRURGIA (PROFESSIONISTA SANITARIO)	CARIGE ASSICURAZIONI	8.000,00
R.C. PATRIMONIALE	LLOYD'S	54.825,00
	TOTALE	568.692,95

Considerato che il compenso spettante al Broker dovrà essere compreso entro il limite minimo dell'8% ed il limite massimo del 13%, il valore annuo del presente appalto, fatte salve le regolazioni premio, è stimato prudenzialmente in €.73.930,08 per un ammontare complessivo per tutta la durata dell'appalto (cinque anni) di €. 369.650,40.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

Il valore presunto dell'appalto è stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e non è vincolante per l'Università, in quanto l'importo contrattuale deriverà dal numero e dal valore del premio dei contratti assicurativi da stipularsi.

Il servizio oggetto del presente appalto non comporta per l'Università alcun onere diretto né presente né futuro per compensi o rimborsi.

Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione per i quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero con si realizzino le procedure indette con l'assistenza del Broker.

L'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Riguardo la gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e si obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Università, nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Università.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker dovrà, pena la risoluzione del contratto, effettuare tutte le transazioni relative al contratto di appalto avvalendosi, esclusivamente, di uno o più conti correnti bancario o postali dedicati i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Università unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone dedicate ad operare su di esso/i.

Il Broker aggiudicatario che avrà notizia di un eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Roma.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER – COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Università per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento del servizio e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alle modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell'Università.

Non saranno imputabili all'Università eventuali ritardi subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Prima della stipula del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà produrre copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale ex art. 110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005, con un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00.

ART: 12 – PENALITA'

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato e di quelle proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione di una penale pecuniaria di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini temporali indicati nel presente capitolato o dichiarati dal Broker aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica. Deve intendersi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parziale o difforme.

La predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non verranno resi in modo conforme alle disposizioni del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Al verificarsi dell'inadempimento, l'Università, per il tramite del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto, intimerà per fax o mail al Broker aggiudicatario di provvedere entro un termine

perentorio; all'esito delle eventuali controdeduzioni presentate dal Broker, qualora le stesse non venissero accettate, si procederà all'applicazione delle penali il cui ammontare verrà addebitato sul valore della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il Broker aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli art.li 1453 e 1454 codice civile, ed all'esecuzione d'ufficio a spese del Broker aggiudicatario, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservazione in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

L'Università procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile nei seguenti casi:

- √ qualora venga meno in capo al Broker aggiudicatario l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 209/2005;
- √ qualora il Broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- √ qualora l'Università dimostri che il broker non si è adoperato per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- √ inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 12 del presente Capitolato protratte per oltre trenta giorni;
- √ grave negligenza e frode riscontrata nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- √ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- √ sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- √ cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento del Broker aggiudicatario.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni conseguenti.

In caso di risoluzione del contratto il Broker aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire all'Università di provvedere allo svolgimento di una nuova gara per l'esecuzione del contratto o a provvedervi direttamente.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare il nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.